

SENATO DELLA REPUBBLICA

*Attesto che il Senato della Repubblica,
il 30 aprile 2024, ha approvato il seguente disegno di legge,
d’iniziativa del Governo:*

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di sede tra la Repubblica italiana e il Tribunale unificato dei brevetti, fatto a Roma il 26 gennaio 2024

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo di sede tra la Repubblica italiana e il Tribunale unificato dei brevetti, fatto a Roma il 26 gennaio 2024, di seguito denominato « Accordo ».

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 20 dell’Accordo stesso.

Art. 3.

(Personale amministrativo di supporto)

1. Per le finalità di cui all’articolo 17, paragrafi 1 e 2, dell’Accordo, nonché per le finalità relative all’istituzione di una sezione della divisione centrale del Tribunale unificato dei brevetti, di cui alla decisione adot-

tata dal Comitato amministrativo del Tribunale unificato dei brevetti il 26 giugno 2023 ai sensi dell’articolo 87, paragrafi 2 e 3, dell’Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013, ratificato ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214, il Ministero della giustizia può distaccare un contingente fino ad un massimo di 7 unità di personale non dirigenziale ai sensi dell’articolo 32, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per una durata massima di sette anni, con oneri a proprio carico.

Art. 4.

(Disposizioni finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all’articolo 17 dell’Accordo sono valutati in 15.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028. L’onere derivante dalle disposizioni di cui agli articoli 2 e 4 dell’Accordo è pari a 370.000 euro per l’anno 2024 e a 170.000 euro a decorrere dall’anno 2025.

2. Al fine di garantire l’adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione

dell'Italia al Tribunale unificato dei brevetti, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 3 novembre 2016, n. 214, è incrementata di 460.000 euro per l'anno 2024, di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 1 e 2, determinati in 845.000 euro per l'anno 2024, 385.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 285.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e 170.000 euro annui a decorrere dall'anno 2029, si provvede mediante riduzione per 845.000 euro per l'anno 2024 e 385.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,

ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE